

Deliberazione 30 giugno 2009 – ARG/com 80/09

Aggiornamento per il trimestre luglio-settembre 2009 delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 giugno 2009

Visti:

- il Trattato dell'Unione Europea, nella versione consolidata 2002/C325/01;
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge n. 244/07);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 18 dicembre 2008 (di seguito: decreto 18 dicembre 2008);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 23 dicembre 2002, n. 227/02 (di seguito: deliberazione n. 227/02);
- la delibera dell'Autorità 1 luglio 2003, n. 75/03 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, 34/05 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2006, n. 113/06, come successivamente modificata e integrata;

- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2007, n. 45/07 (di seguito: deliberazione n. 45/07);
- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2007, n. 135/07;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 205/07;
- la deliberazione dell'Autorità 8 ottobre 2007, n. 255/07;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2007, n. 341/07;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2008, ARG/elt 24/08;
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 38/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 38/08);
- la deliberazione dell'Autorità 21 aprile 2008, ARG/elt 47/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 47/08);
- la deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08;
- la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2008, ARG/elt 80/08;
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2008, ARG/elt 138/08;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG), approvato con deliberazione ARG/gas 159/08 (di seguito: RTDG)
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 188/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 188/08);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 190/08;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 191/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 191/08);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2008, ARG/gas 197/08;
- la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2009, ARG/elt 1/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 1/09);
- la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 2009, ARG/gas 20/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 20/09);
- la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2009, ARG/elt 26/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 26/09);
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2009, ARG/gas 29/09;

- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2009, ARG/elt 30/09;
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2009, ARG/elt 35/09;
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2009, ARG/com 36/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 36/09);
- la deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2009, ARG/elt 45/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 45/09);
- la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2009, ARG/elt 46/09;
- la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2009, ARG/elt 50/09;
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 54/09;
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2009, ARG/elt 58/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 58/09);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), approvato con la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2009, ARG/elt 65/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 65/09);
- la deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2009, ARG/elt 66/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 66/09);
- la deliberazione dell'Autorità 5 giugno 2009, ARG/gas 69/09;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 3 marzo 2009, prot. n. TE/P20090002785, ricevuta dall'Autorità in data 9 marzo 2009, prot. n. 10915 (di seguito: comunicazione 3 marzo 2009);
- la comunicazione dell'Autorità a Terna dell'11 giugno 2009, prot. n. 33173;
- la comunicazione di Terna all'Autorità del 15 giugno 2009, prot. n. TE/P20090007839, ricevuta dall'Autorità in data 18 giugno 2009, prot. n. 34595 (di seguito: comunicazione 15 giugno 2009);
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2009, ARG/elt 78/09;
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2009, ARG/gas 79/09;
- le comunicazioni del Gestore Servizi Elettrici S.p.A. (di seguito: GSE) del 29 maggio 2009, prot. P20090042848, ricevuta dall'Autorità in data 9 giugno 2009, prot. generale 32720 e del 15 giugno 2009, prot. P20090045903, ricevuta dall'Autorità in data 18 giugno 2009, prot. generale 34599;
- la sentenza n. 2300/07 del Tribunale Amministrativo della regione Lombardia (di seguito: Tar Lombardia);
- la sentenza la sentenza n. 4694/07 del Tar Lombardia;
- la sentenza n. 4695/07 del Tar Lombardia;
- la comunicazione congiunta del GSE e della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 10 giugno 2009, prot. P200945005, ricevuta dall'Autorità in data 25 giugno 2009, prot. generale 36119;
- la comunicazione della Cassa del 15 giugno 2009, prot. 1216, ricevuta dall'Autorità in data 18 giugno 2009, prot. generale 34597;

Considerato che, in relazione al settore elettrico:

- sulla base delle previsioni aggiornate fornite dal GSE e dalla Cassa, il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 54, comma 1, lettera b) del Testo Integrato, alimentato dalla componente A3 (di seguito: Conto

- A3), in relazione alla competenza 2009 evidenzia un peggioramento rispetto al precedente trimestre con un disavanzo stimabile in oltre 200 milioni di euro;
- il disavanzo di cui sopra è prevalentemente riconducibile alla previsione:
 - a) di aumento di alcuni oneri in capo al conto A3, tra cui gli oneri relativi agli incentivi per gli impianti fotovoltaici;
 - b) di riduzione del gettito della componente tariffaria A3 a seguito della contrazione dei consumi di energia elettrica previsti nel 2009 rispetto all'anno precedente;
 - nel corso del 2009, inoltre, il GSE dovrà far fronte a consistenti esborsi relativi al conguaglio della componente di costo evitato di combustibile (di seguito: CEC), di competenza del 2008, ma con effetti finanziari nel 2009;
 - le prime previsioni per l'anno 2010 evidenziano una diminuzione degli oneri in capo al GSE relativamente all'acquisto dei certificati verdi invenduti, ma un aumento degli oneri relativi all'incentivazione degli impianti fotovoltaici;
 - l'articolo 8, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 1/09 prevede che la differenza tra i costi sostenuti dal GSE per il ritiro commerciale dell'energia elettrica incentivata, di cui all'articolo 2, lettera a), del decreto 18 dicembre 2008, e i ricavi derivanti al GSE dalla vendita della medesima energia elettrica è posta a carico del Conto A3;
 - l'articolo 8, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 1/09 prevede che i costi relativi all'avvalimento di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, sostenuti dal GSE ai sensi dell'articolo 7 medesimo provvedimento, sono posti a carico del conto A3, previa comunicazione all'Autorità al fine della verifica da parte della medesima Autorità;
 - l'articolo 4 della deliberazione ARG/elt 188/08 ha istituito, per il periodo 2009-2011, un meccanismo facoltativo di garanzia sul livello del ricavo riconosciuto al servizio di trasmissione (di seguito: meccanismo di garanzia);
 - l'articolo 4, comma 2, della deliberazione ARG/elt 188/08, prevede che, in ciascun anno del periodo 2009-2011 qualora, rispetto ai volumi di energia elettrica presi a riferimento per la determinazione delle tariffe di trasmissione di cui al comma 13.1, lettera a) e 16.1 del Testo Integrato nell'anno medesimo, a consuntivo si registrino variazioni eccedenti, in più o in meno, la franchigia dello 0,5%, il maggiore o minore ricavo tariffario derivante dal superamento di detta franchigia è posto in capo al Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi, di cui al comma 54.1, lettera h) del testo Integrato (di seguito: conto UC3);
 - l'articolo 4, comma 4, della deliberazione ARG/elt 188/08 prevede che Terna, ai fini di accedere al meccanismo di garanzia, presenta specifica istanza all'Autorità entro il termine inderogabile del 31 marzo 2009;
 - con comunicazione 3 marzo 2009 Terna ha presentato istanza per avvalersi del meccanismo di garanzia;
 - con comunicazione 15 giugno 2003 Terna ha altresì fornito una stima aggiornata relativa all'anno 2009 dell'energia elettrica assoggettata ai corrispettivi di trasmissione;

- sulla base delle stime fornite da Terna di cui al precedente alinea, l'integrazione da riconoscere alla medesima società in applicazione del meccanismo di garanzia risulta pari a circa 70 milioni di euro;
- l'onere di cui al precedente alinea comporta un disavanzo economico di competenza del 2009 per il conto UC3, solo in parte compensato dalle disponibilità pregresse del medesimo Conto, come comunicate dalla Cassa;
- con le deliberazioni ARG/elt 26/09, ARG/elt 45/09, ARG/elt 58/09, ARG/elt 65/09 e ARG/elt 66/09 l'Autorità ha riconosciuto gli oneri derivanti dall'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99 (di seguito: oneri CV) per l'anno 2004, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nei primi tre mesi dell'anno 2003, alle società Enel Produzione S.p.A., Edipower S.p.A., Tirreno Power S.p.A., E.ON Produzione S.p.A., A2A Trading S.r.l. e A2A S.p.A., per un totale di circa 29,5 milioni di euro;
- i provvedimenti di cui al precedente alinea sono stati adottati in ottemperanza alla sentenza del Tar Lombardia n. 2300/07 e in parziale ottemperanza alle sentenze n. 4694/07 e n. 4695/07 del Tar Lombardia;
- l'Autorità ha presentato appello innanzi al Consiglio di Stato avverso alle sentenze n. 4694/07 e n. 4695/07 di cui al precedente alinea, limitatamente al preteso riconoscimento degli oneri CV riferiti all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato negli ultimi nove mesi dell'anno 2003 e nei primi tre mesi dell'anno 2004;
- gli appelli di cui al precedente alinea sono tuttora pendenti innanzi al Consiglio di Stato;
- sulla base delle informazioni fornite dalla Cassa, le disponibilità finanziarie del Conto oneri per certificati verdi, di cui al comma 54.1, lettera m), del Testo Integrato (di seguito: conto VE), alla data dell'8 giugno 2009, risultano pari a 25,46 milioni di euro;
- il conto VE era precedentemente alimentato dalla componente VE, istituita con deliberazione n. 227/02 e applicata ai clienti del mercato vincolato, e successivamente soppressa con il Testo Integrato;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno degli altri conti di gestione presso la Cassa relativi al settore elettrico;
- il comma 74.4 del Testo integrato prevede che a ciascun cliente finale, ammesso a beneficiare di regimi tariffari speciali ai sensi delle disposizioni dei commi 74.1 e 74.2 del medesimo Testo integrato, sia versata una componente tariffaria compensativa calcolata ai sensi del medesimo comma 74.4 ed aggiornata in coerenza con le disposizioni di cui al comma 74.5 del Testo integrato;
- con deliberazione ARG/elt 47/08 l'Autorità ha introdotto disposizioni specifiche per la società Ferrovie dello Stato S.p.A. ai fini del calcolo e dell'aggiornamento della componente compensativa di cui al comma 74.4 del Testo integrato;
- con deliberazione ARG/elt 1/09 l'Autorità ha dato attuazione all'articolo 2, comma 153, della legge n. 244/07 e all'articolo 20 del decreto 18 dicembre 2008 in materia di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili tramite la tariffa fissa onnicomprensiva e di scambio sul posto;
- la Cassa ha richiesto all'Autorità un chiarimento in merito all'applicazione della deliberazione ARG/elt 47/08 ai fini del calcolo dell'elemento CE del corrispettivo di vendita della componente tariffaria compensativa di cui all'articolo 74.4 del TIT per la società Ferrovie dello Stato SpA;

- la formula di calcolo del corrispettivo CE di cui all'articolo 2, comma 4, della deliberazione ARG/elt 47/08 necessita della definizione dei diversi elementi che la compongono al fine della sua corretta applicazione e che due addendi che compaiono in tale formula sono definiti nel medesimo modo pur indicando medie pesate diverse di un identico corrispettivo;

Considerato che, in relazione al settore del gas:

- con deliberazione ARG/com 36/09, l'Autorità ha attivato la componente tariffaria ϕ , dimensionandola con l'obiettivo di recuperare lo squilibrio evidenziatosi in relazione alla perequazione relativa al corrispettivo di trasporto unico regionale per l'anno termico 2007-2008, entro il mese di settembre 2009;
- l'articolo 35 della RTDG ha definito le componenti della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale;
- la RTDG ha istituito due nuove componenti:
 - a) la componente tariffaria UG_I , destinata alla copertura degli oneri per eventuali squilibri dei sistemi di perequazione e a copertura di eventuali conguagli;
 - b) la componente tariffaria GS , destinata alla copertura degli oneri del sistema di compensazione tariffaria per i clienti economicamente disagiati;
- la RTDG ha inoltre riformato:
 - a) la componente tariffaria RE , destinata alla copertura degli oneri che gravano sul Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale;
 - b) la componente tariffaria RS , destinata alla copertura degli oneri gravanti sul Conto per la qualità dei servizi gas.

prevedendo di esprimerle in centesimi di euro/standard metro cubo anziché in centesimi di euro/GJ;
- detti oneri sono posti a capo dei differenti "Conti di gestione" istituiti presso la Cassa, di cui all'articolo 93, comma 1 della RTDG ed alimentati dal gettito rinveniente dall'applicazione di ogni singola componente;
- la deliberazione ARG/gas 20/09 ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di compensazioni per la spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale ai clienti domestici economicamente disagiati connessi alle reti di distribuzione; e che, sono in via di definizione le modalità applicative dell'ammontare della compensazione alla spesa sostenuta dai clienti che versano in condizioni di disagio economico e la parallela definizione dell'ammontare dell'aliquota della componente tariffaria deputata a compensare l'onere posto in capo al sistema;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno del Conto squilibri perequazione trasporto regionale istituito con deliberazione n. 45/07, del Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, di cui all'articolo 93, comma 1, lettera a) della RTDG e del Conto per la qualità dei servizi gas, di cui all'articolo 93, comma 1, lettera b) della RTDG.

Ritenuto opportuno:

- adeguare in aumento le componenti tariffarie A3 e UC3;
- prevedere che, in relazione alla revisione delle aliquote della componente A3, venga applicata la differenziazione di aliquota prevista dal comma 73.1 del Testo Integrato, in coerenza con il percorso di gradualità del processo di riforma delle deroghe in materia di applicazione degli oneri generali avviato con la deliberazione ARG/elt 38/08;
- confermare per il terzo trimestre 2009 il valore delle altre componenti tariffarie relative al settore elettrico A e UC e della componente MCT;
- prevedere che per il trimestre luglio-settembre 2009 gli addebiti per la parte riferita al servizio di vendita di cui al comma 74.4 del Testo integrato, salvo quanto previsto per le Ferrovie dello Stato S.p.A. dall'articolo 2 della deliberazione ARG/elt 47/08, siano aggiornati ai sensi del comma 74.5 del medesimo Testo integrato, con riferimento ai corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato in vigore al 30 giugno 2007, aggiornati coerentemente con le variazioni delle condizioni economiche per l'approvvigionamento dell'energia elettrica che si applicano ai clienti ammessi al servizio di maggior tutela;
- prevedere che la Cassa, a titolo di acconto, eroghi:
 - a) alle società di cui alle deliberazioni ARG/elt 26/09, ARG/elt 45/09, ARG/elt 58/09, ARG/elt 65/09 e ARG/elt 66/09;
 - b) alle eventuali ulteriori società che abbiano trasmesso all'Autorità, entro il 10 settembre 2009, istanza per il riconoscimento degli oneri CV per l'anno 2004, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nei primi tre mesi dell'anno 2003;

le disponibilità del conto VE, come risultano alla data del 10 settembre 2009, in misura proporzionale agli oneri complessivamente riconosciuti a ciascuna società;

- definire con successivo provvedimento le modalità di raccolta delle ulteriori risorse necessarie alla copertura degli oneri CV, anche in relazione alla situazione del contenzioso;
- modificare il Testo integrato per tener conto delle disposizioni introdotte con la deliberazione ARG/elt 1/09;
- modificare l'articolo 2, comma 4, della deliberazione ARG/elt 47/08 al fine di chiarire le modalità di calcolo della componente tariffaria compensativa di cui all'articolo 74.4 del TIT per la società Ferrovie dello Stato SpA.
- dimensionare la componente UG1 tenendo conto:
 - a) del gettito atteso per il primo semestre 2009 dall'applicazione delle tariffe di distribuzione approvate dall'Autorità per l'anno termico 2007-2008, applicate dalle imprese ai sensi delle disposizioni del comma 2.4 della deliberazione ARG/gas 159/08;
 - b) del gettito atteso per il secondo semestre 2009 dall'applicazione delle tariffe obbligatorie di cui all'articolo 35 della RTDG, come fissate nel presente provvedimento;
 - c) della stima del gettito atteso dall'applicazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2009, determinate sulla base dei dati a disposizione dell'Autorità, come trasmessi dalle imprese distributrici ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 7 della RTDG;

- in attesa della conclusione del procedimento avviato con deliberazione ARG/gas 20/09, confermare transitoriamente pari a zero la componente tariffaria GS;
- confermare per il terzo trimestre 2009 i valori delle componenti tariffarie ϕ , *RE* e *RS*, queste due ultime riformulate in centesimi di euro/standard metro cubo, secondo quanto previsto dalla RTDG

DELIBERA

Articolo 1

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 1.1 I valori delle componenti tariffarie A, UC ed MCT, per il trimestre luglio – settembre 2009, sono fissati come indicato nelle Tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al presente provvedimento.

Articolo 2

Disposizioni in materia di regimi tariffari speciali

- 2.1 Salvo quanto disposto con deliberazione ARG/elt 47/08, per il trimestre luglio - settembre 2009, ai fini del computo della componente compensativa prevista dal comma 74.4 del Testo integrato, i corrispettivi relativi al servizio di vendita di cui al medesimo comma 74.4 aggiornati ai sensi del comma 74.5, sono pari ai corrispettivi in vigore al 30 giugno 2007 aggiornati, limitatamente alle componenti a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica e dei servizi di dispacciamento, espresse in centesimi di euro/kWh, tramite i coefficienti correttivi fissati nella Tabella 5 allegata al presente provvedimento.

Articolo 3

Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico

- 3.1 La Cassa, eroga, a titolo di acconto:
- a. alle società di cui alle deliberazioni ARG/elt 26/09, ARG/elt 45/09, ARG/elt 58/09, ARG/elt 65/09 e ARG/elt 66/09;
 - b. alle eventuali ulteriori società che abbiano trasmesso all'Autorità, entro il 10 settembre 2009, istanza per il riconoscimento degli oneri CV per l'anno 2004, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nei primi tre mesi dell'anno 2003;

le disponibilità del conto VE, come risultano alla data del 10 settembre 2009, in misura proporzionale agli oneri complessivamente riconosciuti a ciascuna società.

Articolo 4

Modifiche al Testo integrato

- 4.1 All'articolo 1, comma 1.1 del Testo integrato, dopo la definizione “decreto 28 dicembre 2007” è aggiunta la seguente definizione:

“● **decreto ministeriale 18 dicembre 2008:** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18 dicembre 2008, recante l’aggiornamento delle direttive per l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99;”

4.2 All’articolo 1, comma 1.1 del Testo integrato, dopo la definizione “deliberazione n. 341/07” è aggiunta la seguente definizione:

“● **deliberazione ARG/elt 1/09:** è la deliberazione dell’Autorità 9 gennaio 2009, ARG/elt 1/09;”

4.3 All’articolo 5, comma 56.2 del Testo Integrato, sono aggiunte le seguenti lettere:

“ q. La differenza tra i costi sostenuti dal GSE per il ritiro commerciale dell’energia elettrica incentivata, di cui all’articolo 2, lettera a), del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, e i ricavi derivanti al GSE dalla vendita della medesima energia elettrica, ai sensi del comma 8.1 dell’Allegato A della deliberazione ARG/elt 1/09;

r. I costi relativi all’avvalimento di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, sostenuti dal GSE per le verifiche sugli impianti che si avvalgono del ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva, ai sensi del comma 8.2 dell’Allegato A della deliberazione ARG/elt 1/09;

4.4 All’articolo 5, comma 56.8 del Testo Integrato, le parole “agli oneri di cui al precedente comma 56.2, lettere d), e), g), h), i) e j).” sono sostituite le seguenti parole: “agli oneri di cui al precedente comma 56.2, lettere d), e), g), h), i) j), k), l), n), o), p), q) e r).”.

Articolo 5

Modifiche alla deliberazione ARG/elt 47/08

5.1 All’articolo 2 della deliberazione ARG/elt 47/08, il comma 2.4 è sostituito dal seguente:

“2.4 Il corrispettivo CE di cui al comma 2.3 è determinato per ciascun mese dalla formula seguente:

$$CE = PUN_1 - (PUN_2 - P_{CIP6}) \cdot \frac{ECIP6}{E_{tot}} - \frac{RA}{E_{tot}}$$

Dove:

PUN_1 è la media pesata sulla totale energia elettrica prelevata in ciascuna ora dai punti di prelievo nella titolarità della società RFI e ricompresi nel regime tariffario speciale dei valori assunti dal prezzo di acquisto di cui all’art. 30.4 lettera c) della deliberazione n. 111/06 in ciascuna ora del mese

- PUN_2 è la media pesata sulla energia elettrica relativa alla banda di potenza Cip6 assegnata alla società RFI in ciascuna ora, dei valori assunti dal prezzo di acquisto di cui all'art. 30.4 lettera c) della deliberazione n. 111/06 in ciascuna ora del mese
- P_{CIP6} è il prezzo di cessione al mercato dell'energia elettrica ritirata dal GSE ai sensi del decreto 21 novembre 2000, valevole per il mese in cui si calcola la CE
- $ECIP6$ è il prodotto tra la banda di potenza Cip6 assegnata alla società RFI e il numero di ore del mese per il quale si calcola la CE
- E_{tot} è la totale energia elettrica prelevata dalla società RFI nel mese
- RA è la quota mensile dei proventi delle aste per l'allocazione dei diritti di capacità di trasporto con le reti transfrontaliere riconosciuta da Terna alla società RFI ”.

Articolo 6

Componenti tariffarie relative al settore gas

- 6.1 Il valore della componente tariffaria φ di cui all'articolo 3, comma 1, della deliberazione ARG/com 36/09 è confermato per il trimestre luglio – settembre 2009.
- 6.2 I valori delle componenti UGI , GS , RE ed RS delle tariffe obbligatorie per il servizio di distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale, di cui all'articolo 35, lettere c), d), e) ed f) della RTDG, per il trimestre luglio – settembre 2009, sono fissati come indicato nella Tabella 6 allegata al presente provvedimento.

Articolo 7

Disposizioni transitorie e finali

- 7.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa.
- 7.2 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dall'1 luglio 2009.
- 7.3 L'Allegato A della deliberazione n. 348/07 e la deliberazione ARG/elt 47/08 con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità.

30 giugno 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis